Camera di Commercio Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 77 DEL 26/10/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

il Presidente riferisce che In data 4 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 90/2017 che ha portato numerose modifiche al D. Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (in breve, Disciplina Antiriciclaggio).
In occasione di un recente corso di formazione dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne in materia di costituzione delle start up innovative per quanto di competenza camerale, è stato segnalato dal relatore (Dr. Maceroni, dirigente Mise), l' ampia portata innovativa delle modifiche in questione per le Camere di commercio in genere, quindi anche al di là della specifica materia "costituzione start up"..
In particolare, è stato più volte sottolineato che queste modifiche normative (D.Lgs. n. 90/2017), hanno inciso anche sulla stessa individuazione precisa dei destinatari delle norme.
In particolare, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, ora devono intendersi come tali le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, le società partecipate e le controllate, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, con ciò risolvendo ogni passato dubbio circa il fatto che le Camere di commercio rientrino o meno nel novero dei destinatari.

Il Presidente precisa che siamo tuttora in attesa di provvedimenti attuativi e di possibili chiarimenti del Mise o dell'Unione nazionale; in particolare, in occasione di una informale trasmissione di documentazione (via posta elettronica) in data 2.10.2017 da parte dell'Unione sempre da riconnettersi al tema delle start up, è stato in particolare precisato che nella documentazione inoltrata non "sono stati rivisti i riferimenti normativi in tema di antiriciclaggio, perché sono in corso gli approfondimenti necessari, ivi compreso un passaggio con l'Ufficio d'Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia".

Il materiale e le informazioni pervenute il 2 ottobre c.a. (in part., le Linee guida in materia di adeguata verifica antiriciclaggio, Versione 1.0 del 12.12.2016 di Unioncamere), non sono aggiornate alla luce del D.Lgs. n. 90/2017; tuttavia, non appare possibile dilazionare ulteriormente alcune prime decisioni, salvo rinviare a occasioni successive l'adozione di ogni modifica si renderà opportuna o necessaria in base alle direttive o ai chiarimenti pervenuti.

In premessa e ai fini di un inquadramento generale, giova ricordare che i destinatari della Disciplina Antiriciclaggio sono plurimi e vengoni individuati dalle norme in base a categorie omogenee (Forze di Polizia, Magistratura; Intermediari bancari e assicurativi, professionisti ecc.) e gli obblighi posti a carico dei destinatari stessi sono diversamente graduati a seconda della loro natura.

Le P.A., e quindi anche le CCIAA, sono tenute a comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
L'inosservanza di queste norme assume rilievo, tra l'altro, anche ai fini della responsabilità dirigenziale (decurtazione della indennità di risultato) così come può comportare sanzioni pecuniarie.

Le CCIAA rientrano tra i destinatari della Disciplina antiriciclaggio in ragione di alcune attività dalla stessa svolte, tra cui, in particolare:
- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- fabbricazione di oggetti preziosi e di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di preziosi;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati;
- costituzione di start up secondo il modello standard effettuato presso lo sportello camerale;
- instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento di una prestazione professionale;
- esecuzione di una prestazione occasionale che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

La Disciplina Antiriciclaggio si fonda sul principio di collaborazione attiva dei destinatari delle norme (tra cui le CCIAA); gli stessi sono, infatti, tenuti ad adottare idonee procedure per una adeguata verifica della clientela, a segnalare operazioni sospette, a conservare i documenti, fare una preventiva valutazione e gestione del rischio.

Quanto a quest'ultimo aspetto, i destinatari delle norme devono adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e dimensione, valutando in via preventiva i fattori di rischio associati al tipo di provvedimento/servizio offerto, alla tipologia di cliente, all'area geografica di operatività. Quindi, dovranno organizzarsi in modo da effettuare controlli adeguati in base ai fattori di rischio individuati comunicando al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti in attuazione di queste norme e di quelle a protezione dei dati personali.

In particolare, anche alle CCIAA è richiesto di effettuare "una adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo", in occasione delle procedure/procedimenti sopra indicati e, a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, ogni volta che vi sia sospetto di riciclaggio o terrorismo, oppure in caso vi siano dubbi sulla veridicità dei dati resi dal cliente in sede di identificazione. E' opportuno precisare che per "cliente", si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni, richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico; per

"titolare effettivo" si intende il soggetto nell'interesse del quale, in definitiva, il rapporto è instaurato, la prestazione è resa o l'operazione è eseguita. Le norme prevedono che il cliente stesso, se richiesto, fornisca le informazioni necessarie ad identificare il titolare effettivo.

L' "adeguata verifica" consiste nell'identificazione del cliente mediante acquisizione di un documento di identità in corso di validità in copia in formato cartacea o elettronica, ovvero in altre forme ritenute dalla legge equivalenti e - se possibile -, la verifica "del titolare effettivo" (anche attraverso misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente). In caso di operazione sospetta è necessario inviare una segnalazione all'UIF prima di effettuare la stessa.

A livello organizzativo è prevista l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e l'esercizio di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche adottate, dei controlli e delle procedure.

Per completezza di informazione, il Presidente fa presente che è prevista la costituzione di una apposita sezione dei Beneficial Owners presso il registro delle imprese (B.O.) dopo che sarà emanato decreto del Mise previa intesa con il MEF. Questa sezione, in sintesi, sarà utile all'identificazione dei "titolari effettivi" per determinate categorie di soggetti obbligati all'iscrizione. Infatti, sono B.O. (cioè "titolare effettivi"), coloro che hanno il possesso, diretto o indiretto, di una determinata quota (oltre il 25%) di una società di capitali; oppure hanno il controllo della maggioranza dei voti in assemblea; oppure hanno voti per esercitare in assemblea una influenza dominante.
E ancora, possono essere B.O. i trust e le persone giuridiche private. Per tutti questi soggetti, l'iscrizione nella nuova sezione sarà solo telematica e sanzionabile ex art. 2630 ecc.

E' previsto il libero accesso alla nuova sezione dei B.O. da parte degli organi di controllo (GdF, DIA, DNA, Magistratura, MEF ecc.) e un accesso limitato per altre categorie di soggetti privati in grado di dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
Come detto, ai fini dell'istituzione della sezione è atteso un decreto attuativo così come dovranno essere definiti i diritti di segreteria per l'accesso da parte di soggetti privati.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- presa visione delle Linee guida in materia di adeguata verifica antiriciclaggio, Versione 1.0 del 12.12.2016 di Unioncamere dalla stessa Unione via mail il 2.10.2017 e verificato, come peraltro sottolineato dal messaggio di accompagnamento, che esse sono parzialmente superate in seguito all'entrata in vigore dal 4 luglio u.s. del D.Lgs. n. 90/2017 che ha portato numerose modifiche al D. Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ritenuto, peraltro, necessario adottare alcune prime misure in attesa di acquisire ulteriori indicazioni e direttive nelle materie sopra richiamate dal Ministero ovvero linee guida uniformi a livello nazionale da parte di Unioncamere nazionale;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di dare incarico al Segretario Generale, in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio, affinchè provveda con proprio atto dirigenziale a dare prime disposizioni organizzative nelle more di future indicazioni e direttive per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli